



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI “NONNO
VIGILE”

Art. 1 – Oggetto del regolamento e requisiti soggettivi

1. Il Comune di Tione di Trento, intendendo valorizzare le attitudini personali di cittadini anziani nell'ottica di un loro reinserimento in attività socialmente utili, affida il servizio di vigilanza in prossimità della scuola elementare di Tione a soggetti, di seguito indicati come "nonni vigili", aventi i seguenti requisiti:
 - a) residenza a Tione di Trento;
 - b) età superiore a cinquanta anni;
 - c) godimento di una pensione riconosciuta ai sensi di legge;
 - d) idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico, verificata da strutture medico – sanitarie esterne incaricate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) pieno godimento dei diritti civili e politici.

Art. 2 – Individuazione dei nonni vigili ed affidamento dell'incarico

1. Ogni anno, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua, ove possibile, almeno due soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 disposti a svolgere l'attività di nonno vigile.
2. Detta individuazione può avvenire anche a seguito di un avviso esposto all'albo comunale con invito a tutti gli interessati a presentare la propria disponibilità all'Amministrazione Comunale.
3. Qualora pervengano richieste di affidamento dell'incarico in maggior numero rispetto alle effettive necessità, la Giunta Comunale decide in merito assumendo le informazioni rilevanti al fine di valutare particolari attitudini ed esperienze professionali dei soggetti richiedenti, anche sulla base di precedenti collaborazioni eventualmente esperite tra il Comune di Tione di Trento e uno o più di tali soggetti.
4. Il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. 1 è accertato dagli uffici comunali.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al c. 1 la Giunta Comunale incarica il Sindaco di stipulare con ciascuno dei nonni vigili un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 Cod. Civ. avente durata per tutto l'anno scolastico. Da tale contratto non sorge in alcun caso un rapporto di subordinazione tra il Comune di Tione di Trento e i nonni vigili.
6. Detto contratto può essere risolto in qualsiasi momento per rinuncia del nonno vigile o per decisione della Giunta Comunale, sentito il Comandante della Polizia Municipale, qualora si ritenga il nonno vigile inidoneo alla prestazione.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio in questione consiste nell'assistenza ai bambini che frequentano la scuola elementare di Tione in prossimità degli attraversamenti pedonali situati lungo Via Pinzolo e Via Legione Trentina di fronte all'edificio scolastico.
2. Detto servizio deve essere svolto in concomitanza dell'entrata e dell'uscita dalle scuole dei bambini, coordinando la presenza dei nonni vigili al calendario e all'orario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo di Tione.
 - a) I nonni vigili devono garantire la propria presenza nei seguenti archi temporali:
 - b) all'entrata, da quindici minuti prima e fino a cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
 - c) all'uscita, da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo la fine delle lezioni.
3. Il servizio, in seguito ad adeguata sperimentazione, viene esteso anche in orario pomeridiano nei pressi della stazione autocorriere, in concomitanza con l'arrivo dello scuolabus che trasporta i bambini di Tione frequentanti la Scuola elementare di Zuclo. Inoltre il servizio potrà essere svolto su indicazione dell'Amministrazione in accordo con il Comandante della Polizia Locale in altre aree in cui si riscontri la sua necessità, anche in via temporanea.

4. I turni di svolgimento del servizio sono stabiliti direttamente dai nonni vigili, coordinati dal Comandante della Polizia Municipale.

Art. 4 – Equipaggiamento di servizio

1. Ciascun nonno vigile è dotato di un giubbotto catarifrangente, in modo da risultare ben visibile agli automobilisti in transito in prossimità degli attraversamenti pedonali sorvegliati. Sul dorso del giubbotto catarifrangente deve essere presente la scritta "Vigilanza Scolastica".
2. La Polizia Municipale può assegnare ai nonni vigili altre dotazioni ritenute utili per l'espletamento del servizio.
3. Le dotazioni di servizio di cui al presente articolo devono essere restituite al Comune di Tione di Trento all'atto della cessazione della prestazione da parte del nonno vigile.

Art. 5 – Coordinamento della prestazione e attività formativa

1. Il coordinamento della prestazione dei nonni vigili è effettuato dal personale della Polizia Municipale.
2. Detto personale deve verificare periodicamente la correttezza operativa della prestazione resa dai nonni vigili nonché la presenza in servizio degli stessi.
3. Inoltre, all'inizio dell'anno scolastico ed ogniqualvolta il Comandante della Polizia Municipale lo ritenga opportuno tutti i nonni vigili devono essere istruiti sulle tecniche operative oggetto della prestazione in parola.

Art. 6 – Compenso e verifica della presenza

1. Per ogni intervento effettuato il Comune di Tione di Trento corrisponde a ciascun nonno vigile il compenso fissato annualmente dalla Giunta Comunale. A tal fine sono considerate come un unico intervento le attività di vigilanza svolte in occasione delle due uscite da scuola pomeridiane programmate dall'Istituto Comprensivo di Tione per gli alunni con orario scolastico prolungato e per quelli con rientro pomeridiano obbligatorio.
2. Ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.Lgs. 503/1992, il reddito derivante ai nonni vigili dalla prestazione in questione, inserita in un programma di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da un ente locale, non è soggetto a contribuzione previdenziale ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici da essi percepiti.
3. Ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. l), del D.P.R. 917/1986, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità di specifiche disposizioni normative sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Pertanto, il compenso percepito da ciascun nonno vigile è soggetto alla ritenuta fiscale ai fini I.R.P.E.F. per scaglioni.
4. Il compenso spettante a ciascun nonno vigile è liquidato dall'Amministrazione Comunale mensilmente, sulla base della quantificazione degli interventi svolti nel mese precedente.
5. Detta quantificazione è effettuata utilizzando un registro personale degli interventi sul quale, in occasione di ogni intervento effettuato, a cura di ciascun nonno vigile dovranno essere apposti:
 - a) la data dell'intervento;
 - b) gli orari di inizio e di fine dell'intervento;
 - c) la firma del nonno vigile.
6. La presenza in servizio dei nonni vigili è verificata dal personale della Polizia Municipale.
7. Le eventuali modifiche della normativa in materia fiscale e previdenziale sopra richiamata sono immediatamente applicate al presente regolamento.

Art. 7 – Coperture assicurative


1. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa con l'I.N.A.I.L. per gli infortuni e le malattie professionali nei quali dovessero incorrere i nonni vigili in ragione dello svolgimento del servizio in parola.

2. Inoltre, l'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalle prestazioni rese dai nonni vigili.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 25/09/2008.

E' stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.51/2012 del 21.11.2012.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe Stefanelli



Il Segretario Generale
dott. Diego Viviani

